BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA SOMALIA

Anno I Mogadiscio, 10 gennaio 1957 **Suppl. n. 1 al n. 1**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

PREZZO: So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo. per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorrre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGI:

N. N.

DECRETI LEGGE:

DECRETO LEGGE 10 gennaio 1957, n. 2 rep.: *Addizionale al dazio doganale d'importazione per la farina di provenienza italiana.* 40

DECRETI:

DECRETO 10 gennaio 1957, n. 6 rep.: *Delega a favore del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri* 41

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

VARIE

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

GOVERNO DELLA SOMALIA.
DECRETO LEGGE 10 gennaio 1957, n. 2 rep.
Addizionale al dazio doganale d'importazione per la farina di provenienza italiana.

L'AMMINISTRATORE

RITENUTA la necessità e l'urgenza di reperire i fondi necessari per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del prezzo politico per la farina acquistata su diversi mercati in dipendenza della situazione internazionale;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari di concerto con il Ministro per gli Affari Economici;

IN VIRTU' della facoltà conferitagli dall'art. 8 dell'Ordinanza 5 gennaio 1956, n. 2;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita una addizionale al dazio doganale di importazione per la farina di provenienza italiana nella misura di somali dieci per quintale.

Art. 2.

La farina della stessa provenienza esistente nei magazzini degli importatori alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve assolvere un analogo diritto nella identica misura.

Gli importatori debbono denunciare alla Dogana le giacenze esistenti nei loro magazzini alla data di entrata in vigore del presente decreto entro cinque giorni dalla data stessa, provvedendo al contemporaneo pagamento alla dogana del diritto di cui al precedente comma.

Art. 3.

Gli inadempienti all'obbligo di cui al precedente art. 2 sono passibili di una multa da due a dieci volte l'ammontare dei diritti dovuti

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la conversione in legge.

Mogadiscio, lì 10 gennaio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
P. Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

VISTO n. 1 del 10 gennaio 1957.
Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 - foglio n. 5.
Mogadiscio, lì 10 gennaio 1957.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.
DECRETO 10 gennaio 1957, n. 6 rep.
Delega a favore del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1: « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 31 ottobre 1956, n. 106: « Istituzione di un sottosegretariato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri »;

VISTO il decreto 31 ottobre 1956, n. 73: « Nomina del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri »;

RITENUTO necessario delegare alcune facoltà in materia di autorizzazioni di spesa e la firma di determinati atti;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Articolo unico

Il, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Mohamud Ahmed Mohamed Addan, è delegato:

a) ad assumere impegni di spesa a carico del bilancio della Somalia per i capitoli in gestione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per il capitolo relativo alle spese riservate;

b) a firmare ordini di pagamento e decreti di discarico amministrativo nei limiti degli stanziamenti dei capitoli in gestione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia;

c) a firmare tutti gli atti e provvedimenti anche formali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccettuati quelli riguardanti le assunzioni di personale; a firmare, altresì, la corrispondenza ordinaria inerente al normale funzionamento della Presidenza stessa.

Mogadiscio, lì 10 gennaio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

VISTO n. 2 del 12 gennaio 1957.
Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 2.
Mogadiscio, lì 10 gennaio 1957.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

VARIE

N. N.